

Regime Fiscale agevolato per Autonomi

Art 1 L 190/2014

Roma 1 dicembre 2015

dr Monica Vecchiati

2014	2015
Regime ordinario	Regime ordinario
Regime delle nuove iniziative produttive (forfettino)	Abrogato
Regime degli ex minimi	Abrogato
Regime di vantaggio per l'impresitoria (minimi)	Prorogato al 2015 per inizio attività Abrogato dal 2016 Chi lo usava nel 2014 può continuare fino a scadenza naturale (5 anni o fino a 35 anni)
-----	Nuovo regime fiscale per autonomi (forfait)

Regime forfetario per autonomi in sintesi

- Reddito determinato forfetariamente
- Imposta sostitutiva al 15%
- Semplificazioni contabili
- Esclusione da IRAP, studi di settore
- Esonero ritenute d'acconto
- Franchigia da IVA

Requisito soggettivo

- Fruibile da persone fisiche esercenti attività di arte o professione
- ESCLUSO per associazioni professionali
per studi professionali associati

Requisito oggettivo: va riferito all'annualità precedente

ELEMENTO	LIMITE	PERIODO DI VALUTAZIONE
Compensi	Max € 15.000,00 Ragguagliato ad anno	Annualità precedente
Spese per lavoro dipendente e assimilato	Max € 5.000,00	Annualità precedente
Beni strumentali	Max € 20.000,00, al lordo degli ammortamenti	Annualità precedente
Redditi di lavoro dipendente	Inferiori a quelli di lavoro autonomo soggetti al forfetario	Annualità precedente

CAUSE DI ESCLUSIONE vanno riferite al momento di applicazione del regime

- Non residenti , eccetto residenti in UE/SEE (stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo) con il 75% del reddito prodotto in Italia
- Partecipazione contemporanea in società di persone , srl trasparenti, associazioni professionali
consentita la partecipazione in società di capitali non trasparenti

DURATA DEL REGIME

Non ci sono limiti temporali

Disapplicazione - per opzione e resta valida per un triennio

- per legge dall'anno successivo - venir meno dei requisiti accesso
- verificarsi cause ostative

TASSAZIONE

- Imposta sostitutiva 15% :
- Reddito determinato forfetariamente nella misura del 78%:
 - il reddito di lavoro autonomo forfetizzato non concorre alla formazione del reddito complessivo
 - il reddito da lavoro autonomo forfetizzato concorre ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia
- Non rilevano i costi sostenuti ad eccezione del contributo soggettivo Inarcassa

ESEMPIO

Compensi percepiti		€ 13.000,00
Reddito imponibile	$13.000,00 \times 78\%$	€ 10.140,00
Contributi Inarcassa	$10.140,00 \times 14,5\%$	€ 1.470,30
Reddito imponibile netto	$10.140,00 - 1.478,30$	€ 8.661,70
IMPOSTA	$8.661,70 \times 15\%$	€ 1.299,26

Riduzione di 1/3 reddito per inizio attività

Si può usufruire del beneficio solo se:

- non hai esercitato , nei 3 anni precedenti (calendario comune) attività di lavoro autonomo o attività d'impresa
 - la qualifica di socio(per attività impresa) rileva solo se accompagnata da attività gestoria
 - la società deve essere attiva
 - si al socio d'opera(partecipazione agli utili contro lavoro)
 - l'esercizio dell'attività deve essere effettivo
 - irrilevanti le prestazioni occasionali
 - irrilevante l'attività agricola

L'attività da esercitare non costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta

- l'attività nuova e quella precedente presentano lo stesso contenuto e si fondono sulla stessa organizzazione di mezzi

- non rileva la pratica obbligatoria, il periodo intercorrente tra l'abilitazione e l'apertura di partita IVA, contratti di lavoro con durata minore di 18 mesi, le prestazioni occasionali, pensionato ex dipendente che diventa lavoratore autonomo,

Ritenute d'acconto

- Compensi non assoggettati a ritenuta d'acconto
- La fattura deve evidenziare la dicitura «importo non soggetto a ritenuta ex art 1 co 67 L 190/2014»
- Non sono sostituti d'imposta (art 1 co 69 L 190/2014) e non applicano la ritenuta sui compensi di lavoro dipendente , di lavoro autonomo..... ma indicano nella dichiarazione dei redditi il CF del percettore del reddito

VERSAMENTO

- Stessi termini e con le medesime modalità dell' IRPEF
- Saldo , acconto, eventuale rateazione

SEMPLIFICAZIONI

- Esonero dalla tenuta delle scritture contabili ma obbligo di conservazione dei documenti
- Esonero dagli studi di settore

IVA: regime in franchigia

Sulla fattura non viene addebitata l'iva ma va specificato «operazione in franchigia da IVA ex art 1 co.58 L190/2014»

No detrazione dell'IVA sugli acquisti

No liquidazione e versamento periodico

No comunicazione dati iva

No «spesometro»

No registrazione fatture

No dichiarazione IVA

Si imposta di bollo di € 2,00 per compensi maggiori di € 77,47

Scelta del regime

- Incidenza dei costi reali sulla quota forfetizzata
- Possibilità di riduzione di un terzo del reddito
- Impossibilità di dedurre oneri nel forfait
- Irap
- Semplificazioni contabili

- Grazie mille per l'attenzione